

Prot. 433/2021

Roma, 9 agosto 2021

Alle Pro Loco Associate UNPLI APS

LORO SEDI

Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS

LORO SEDI

Alle Segreterie Regionali UNPLI APS

LORO SEDI

Oggetto: Nota informativa n. 7

Facendo seguito alla nostra precedente nota informativa n. 6 del 2 agosto u.s., relativa alle modalità di uso del Green Pass, così come delineate dal Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, desideriamo informare le SS.LL. su alcune nuove FAQ pubblicate dal Governo su fiere e sagre e su spettacoli in luoghi aperti al pubblico, che da una prima lettura sembrano accogliere e definire alcune problematiche interpretative che l'UNPLI APS aveva prontamente sollevato, soprattutto in tema di controlli e modalità di accesso agli eventi, in particolare sagre e fiere, qualora si svolgano in spazi aperti non univocamente accessibili come centri storici ed aree all'aperto, preoccupazioni che sono state evidenziate e portate all'attenzione del Governo attraverso una nota scritta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti in materia.

A tal fine, il Governo, sul proprio sito istituzionale, ha aggiornato le FAQ in tema di Covid, che di seguito si specificano.

Alla questione, posta anche dall'UNPLI APS, se per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali siano le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo, il DAGL (Dipartimento affari giuridici e legislativi) della Presidenza del Consiglio ha risposto che *l'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.*

Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 5812946 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

Dunque, l'obbligo di essere muniti di green pass per accedere a sagre e fiere locali non è escluso, ma è rimesso alla responsabilità dei visitatori esserne provvisti quando tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche.

Gli organizzatori, pubblici o privati, degli eventi, devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione, ma qualora il visitatore, in caso di controlli, sia trovato non munito di green pass, sarà solo questo ad essere sanzionato, e non l'organizzatore che abbia rispettato l'obbligo informativo.

Ulteriore quesito ha riguardato la questione se l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applichi anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze), il DAGL ha risposto che *l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica 2 introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.*

La FAQ, per come redatta, sembra apparentemente riferirsi solo agli spettacoli/eventi in luoghi aperti al pubblico, ma riteniamo si estenda anche alle attività dello spettacolo viaggiante (in "parchi di divertimento" all'aperto privi di specifici e univoci varchi controllati, perché situati in piazze, vie o parchi pubblici), l'accesso alle quali sarebbe dunque possibile senza essere muniti di green pass, anche se sempre nel rispetto delle Linee guida della Conferenza Stato-Regioni.

Certi che le risposte del DAGL abbiano in parte chiarito alcuni dubbi interpretativi di rilevante importanza per le nostre Pro Loco, rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti che non mancheremo di sollecitare e che qualora pervengano, porteremo prontamente a Vostra conoscenza, nella speranza di potere comunque affrontare con maggiore consapevolezza e certezza le tante difficoltà del momento.

Confidiamo sempre in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota informativa e nell'occasione si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti e augurare un buon periodo feriale.

Presidente UNPLI APS
Dot. Antonino La Spina



Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 5812946 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004